

ENC: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI/NOTIZIE RILEVANTI

* * *

Con Provvedimento n.15896/2009 del 02.09.2009 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il **modello di comunicazione** dati e notizie rilevanti di cui **all'art. 30 del DL n.185/2008**, che dovrà essere **inviato**, in via telematica, **entro il 30 ottobre 2009**.

Il Provvedimento: excursus storico

L'art. 30 del DL n. 185/2008 ha subordinato il **riconoscimento delle agevolazioni fiscali** ai fini reddituali e ai fini IVA a favore delle associazioni, consorzi ed enti non commerciali, oltre che al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, **alla trasmissione**, all'Agenzia delle Entrate, di una **comunicazione contenente dati e notizie rilevanti ai fini fiscali**. Si evince dalla norma e dalla successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 09.04.2009 che tale disposizione ha carattere esclusivamente **fiscale** e risponde a reali **esigenze di controllo** tali da acquisire una maggiore conoscenza del mondo associativo e dei soggetti ad esso assimilati dal punto di vista fiscale; un'ulteriore finalità della norma è inoltre quella di "garantire che l'intento del legislatore tributario di tutelare ed incentivare il fenomeno del libero associazionismo, attraverso la previsione di un regime di favore, trovi in concreto riscontro e contrastare l'utilizzo distorto della forma associativa come strumento per eludere di fatto il pagamento delle imposte dovute".

PRESUPPOSTO :

LA NON IMPONIBILITÀ IVA E IL.DD. DI CONTRIBUTI, QUOTE E CORRISPETTIVI

Come sopra accennato l'obbligo di comunicazione dei dati/notizie rilevanti previsto dal citato art. 30 è volto a "confermare" la possibilità di beneficiare della non imponibilità, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, dei contributi, delle quote e dei corrispettivi, prevista dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72.

In merito l'Agenzia delle Entrate specifica che, **presupposto** per tale agevolazione, è la **qualifica dell'ente associativo come ente non commerciale**. Conseguentemente "*gli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciali non possono fruire del regime di favore previsto dall'art. 148 del TUIR e dell'art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633*".

A tal fine è inoltre precisato che **per definire la commercialità o meno di un'attività non assumono alcun rilievo le motivazioni o le finalità** del soggetto che pone in essere l'attività, ma va fatto riferimento:

- alle attività previste dall'art. 2195 C.c.;
- nei casi di servizi non riconducibili al citato articolo, alle modalità con le quali l'attività viene svolta, ossia alla presenza di organizzazione, professionalità e abitualità;

ferme restando le **eccezioni** previste a favore delle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, alle quali gli stessi artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 riconoscono "*la decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, verso il pagamento di corrispettivi specifici*" sempreché, ovviamente, le predette associazioni possiedano la **qualifica di ente non commerciale**. Anche per tali ultimi soggetti, l'attività "esterna", ossia resa nei confronti di terzi, non rientra nell'ambito di applicazione delle norme agevolative in esame.

L'Agenzia delle Entrate rammenta inoltre che, **per la qualifica di "ente non commerciale"**, i soggetti in esame devono avere **nello statuto**, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, le **seguenti clausole**:

- divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione/distribuzione non sia imposta dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (con le specifiche eccezioni previste per le associazioni religiose riconosciute, le associazioni politiche, sindacali e di categoria);
- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo ex art. 2532, comma 2, C.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti (con le specifiche eccezioni previste per le associazioni religiose riconosciute, le associazioni politiche, sindacali e di categoria);
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti causa morte e non rivalutabilità della stessa.

CONSEGUENZA:

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI / NOTIZIE RILEVANTI

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Individuati, con le modalità sopra illustrate, i soggetti che possono beneficiare della non imponibilità di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72, è possibile, conseguentemente, identificare i soggetti interessati dal nuovo obbligo di comunicazione dei dati/notizie rilevanti ai fini fiscali di cui al citato art. 30. Come specificato dalla stessa Circolare, sono **tenuti alla presentazione del modello di comunicazione** dei dati/notizie:

- **gli enti associativi di natura privata**, con o senza personalità giuridica, **che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione** previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72;
- **anche gli enti che si limitano a riscuotere le quote associative o i contributi** versati dagli associati/partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dagli stessi;
- le **società sportive dilettantistiche** ex art. 90, Legge n. 289/2002;
- le **organizzazioni di volontariato se non rientranti in quelle specificatamente escluse** (ossia quelle iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6, Legge n. 266/91, in possesso dei requisiti dal comma 5 del medesimo art. 30);
- anche le **articolazioni territoriali** di un ente nazionale, qualora le stesse costituiscano autonomi soggetti d'imposta.

I predetti soggetti potranno continuare a beneficiare della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi soltanto se provvederanno all'invio telematico dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, con le modalità ed i termini definiti dall'apposito Provvedimento n. 15896/2009 emanato il 02.09.2009.

Il modello deve essere presentato sia dagli **enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008)** sia da quelli costituitisi **successivamente a tale data**.

SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

L'art. 30, comma 1, prevede espressamente l'**esonero dall'obbligo di comunicazione** in esame, per le **organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali** di cui all'art. 6, Legge n. 266/91, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dello stesso art. 30, ossia **che NON svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali** di cui al DM 25.5.95.

Come evidenziato dalla Circolare 12/E, il nuovo art. 30 modifica nella sostanza l'art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/97 che fissa i requisiti che le organizzazioni di volontariato devono possedere per acquisire la qualifica di ONLUS di diritto. In base al comma 5, infatti, le **organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono usufruire delle agevolazioni** alle stesse riconosciute (tra le quali l'esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati/notizie in esame per beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e II.DD.) **soltanto se, oltre ad essere iscritte negli appositi registri, non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali**, quali:

- attività di vendita occasionali e iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- attività di vendita di prodotti acquisiti presso terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione o
- cessione di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione.

Le predette attività devono essere **svolte in funzione del fine istituzionale** dell'organizzazione di volontariato iscritta negli appositi registri e **senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato**, quali, ad esempio, l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne luminose e di locali attrezzati secondo gli usi tipici degli esercizi commerciali.

Ciò comporta tra l'altro che l'Agenzia delle Entrate **controllerà anche le organizzazioni iscritte negli appositi elenchi** al fine di accertare l'eventuale svolgimento di attività commerciali diverse da quelle marginali. La Circolare n. 12/E in esame precisa inoltre che sono **esclusi** dall'obbligo di comunicazione anche:

- le **associazioni pro-loco** che **optano per l'applicazione del regime agevolato** di cui alla Legge n. 398/91;
- gli **enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI** che **non svolgono attività commerciale**.

Tali enti sono quindi **tenuti all'invio** della comunicazione se oltre all'attività sportiva effettuano **cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi** (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiale sportivo e gadget pubblicitari, prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni) **ovvero operazioni strutturalmente commerciali** anche se non imponibili ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per **gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008** (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato **entro il 30 ottobre 2009**. Con riferimento agli **enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008**, il modello va presentato **entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 30 ottobre 2009)**.

Il presente modello deve essere **nuovamente presentato**, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la **variazione** (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.

La trasmissione del modello avviene **esclusivamente per via telematica** e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il **servizio telematico Entratel** dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (professionisti, associazioni di categoria, C.A.F., altri soggetti), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione del modello o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che il modello si considera presentato **nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate** e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione del modello a conferma dei dati ivi indicati. Il modello è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI UFFICI

A conferma di quanto sopra, si segnala che l'attività di controllo nei confronti dei soggetti in esame è stata affrontata anche nella recente Circolare 9.4.2009, n. 13/E, nella quale viene evidenziato che la stessa *“riveste, per il corrente anno, una **rilevanza superiore** rispetto al passato”*.

In particolare è previsto che il terzo settore sarà *“attentamente **monitorato, a livello locale, allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi**”, indirizzando il controllo verso quei “soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione o simili (spesso annoverate nella nozione di “circoli privati”)”*.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che *“le posizioni selezionate, **anche sulla scorta della diretta conoscenza della realtà territoriale**, devono essere caratterizzate da un'alta affidabilità con riferimento all'esito del controllo, in quanto l'attività dovrà comportare un significativo recupero di agevolazioni fiscali illegittimamente fruite”*.



COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il modello è costituito da diversi riquadri destinati all'indicazione dei dati dell'ente e del relativo rappresentante legale, nonché delle dichiarazioni rese da quest'ultimo.

Dati relativi all'ente

Nel riquadro in esame, oltre alla denominazione dell'ente vanno riportati:

- il codice fiscale (obbligatorio) e, se presente, la partita IVA;
- la tipologia dell'ente nella casella “tipo ente”, utilizzando uno dei seguenti codici:
 1. associazioni politiche;
 2. associazioni sindacali;
 3. associazioni di categoria;
 4. associazioni religiose;
 5. associazioni assistenziali;
 6. associazioni culturali;
 7. associazioni sportive dilettantistiche;
 8. associazioni di promozione sociale;
 9. associazioni di formazione extra-scolastica della persona;
 10. società sportive dilettantistiche;
 11. associazioni pro-loco;
 12. organizzazioni di volontariato;
 13. altri enti.
- la data di costituzione;
- la data di inizio attività;
- l'indirizzo della sede legale, riportando nel campo “Codice Comune” il codice catastale del comune, rilevabile dall'elenco disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Dati relativi al rappresentante legale

In tale riquadro devono essere riportati i dati del rappresentante legale, ossia del soggetto che sottoscrive il modello.

Dichiarazioni del rappresentante legale

Il riquadro in esame accoglie le dichiarazioni rese, sotto la propria responsabilità, dal rappresentante legale relativamente alla situazione dell'ente. In particolare:

- il punto 1 contiene la dichiarazione “che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale”;
- nei punti da 2 a 38 è richiesta la barratura di specifiche caselle (generalmente nella forma “SI” / “NO”) al fine di comunicare le informazioni di natura tributaria riferite all'ente.

I dati e le notizie da fornire sono numerosi e riguardano i contenuti statutari e organizzativi, il titolo di utilizzo dei locali di svolgimento dell'attività (in proprietà, in locazione, in comodato gratuito), la specificazione dell'attività svolta nei confronti di associati / non associati, ossia se la stessa è esercitata a fronte rispettivamente di corrispettivi specifici o a pagamento, il settore di esercizio dell'attività, ecc. Più specificatamente è richiesto, come di seguito evidenziato:

- 1) Il rappresentante legale dichiara che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale.
- 2) Indicare se è stato adottato lo statuto (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 3) Indicare se l'ente ha o meno la personalità giuridica (barrare la casella “SI” o “NO”). Indicare “SI” anche se il riconoscimento della personalità giuridica è stato solo richiesto e non ancora ottenuto.
- 4) Indicare se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 5) Indicare se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente (barrare la casella “SI” o “NO”), specificando, in caso affermativo, il codice fiscale di quest'ultimo nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo.
- 6) Indicare se l'ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 7) Indicare le modalità di convocazione degli associati alle assemblee generali, indicando se la convocazione è individuale o collettiva (barrare l'apposita casella).
- 8) Indicare se gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 9) Specificare se le quote associative sono uguali e non differenziate (barrare la casella “SI” o “NO”). Se vi sono più categorie di associati e le quote sono uguali solo nell'ambito di una medesima categoria, va comunque barrata la casella “NO”. Le caselle del presente punto non vanno barrate se non è previsto il pagamento di una quota associativa.
- 10) Indicare se i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità o rimborsi spese forfetari (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 11) Indicare se è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 12) Indicare se l'ente svolge attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 13) Indicare se l'ente svolge attività nei confronti dei non associati dietro pagamento di corrispettivi (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 14) Indicare se gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria (barrare la casella “SI” o “NO”). Nell'ipotesi in cui siano corrisposti contributi straordinari o somme a tantum barrare la casella “NO”.

- 15) Indicare, barrando l'apposita casella, se l'attività svolta nei confronti dei non associati ha carattere abituale od occasionale oppure se non viene mai svolta attività nei confronti dei non associati.
- 16) Indicare se l'ente si avvale di personale dipendente, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso (barrare la casella "SI" o "NO").
- 17) Indicare se l'ente utilizza locali di proprietà (barrare la casella "SI" o "NO").
- 18) Indicare se l'ente utilizza locali detenuti in locazione (barrare la casella "SI" o "NO").
- 19) Indicare se l'ente utilizza locali in comodato gratuito (barrare la casella "SI" o "NO").
- 20) Indicare, barrando l'apposita casella, se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi. In caso di risposta affermativa (ossia se si ricevono proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente), indicare nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo, l'ammontare di tali proventi, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.
- 21) Indicare se l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi (barrare la casella "SI" o "NO"). In caso di risposta affermativa, indicare nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo, l'ammontare del costo sostenuto, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.
- 22) Indicare se l'ente effettua vendita di beni o prestazioni di servizi dietro il pagamento di un prezzo (barrare la casella "SI" o "NO"). In caso di risposta affermativa specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:
- inferiori a quelli di mercato (barrare la casella "SI" o "NO");
 - concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione (barrare la casella "SI" o "NO");
 - fissati in maniera differenziata in relazione alle condizioni economiche e sociali dei destinatari (barrare la casella "SI" o "NO").
- 23) Indicare il valore medio degli ultimi tre esercizi chiusi (o del minor periodo se l'ente è costituito da meno di tre esercizi) dell'ammontare totale delle entrate dell'ente. A tal fine vanno sommate tutte le diverse tipologie di entrate (ad esempio quote associative, proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, somme derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi, erogazioni liberali ricevute, inclusi i contributi pubblici, e così via).
- 24) Indicare il numero degli associati dell'ente, con riferimento alla data di presentazione del modello: barrare la casella corrispondente alla classe di appartenenza.
Non è chiaro a quale data si debba fare riferimento per la verifica del numero degli associati. Infatti, mentre sul modello il riferimento è all'*ultimo esercizio chiuso*, nelle istruzioni dello stesso è precisato che è necessario considerare gli associati presenti *alla data di presentazione del modello*.
- 25) Indicare uno dei seguenti codici al fine di descrivere il settore nel quale l'ente opera prevalentemente:
1. assistenza sociale;
 2. socio-sanitario;
 3. beneficenza;
 4. educazione e formazione;
 5. sport;
 6. ambiente;
 7. cultura (arte, musica, teatro, cinema);
 8. ricerca scientifica;
 9. ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale;
 10. tutela dei diritti (delle minoranze, delle donne e minori vittime di violenza, dei migranti, ecc.);
 11. tutela della famiglia e dell'infanzia;
 12. tutela dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori;
 13. tutela delle tradizioni locali e delle culture alimentari;
 14. politica;
 15. religione.
- 26) Indicare, barrando una o più caselle, le specifiche attività svolte dall'ente e di seguito elencate (se nessuna di esse viene svolta non barrare alcuna casella):
1. produzione e vendita di beni;
 2. commercio di beni;

3. ristorazione;
4. bar e altre forme di somministrazioni di alimenti e bevande;
5. alloggio;
6. gestione case di cura;
7. assistenza a svantaggiati;
8. raccolta fondi per finalità sociali;
9. scuola;
10. gestione corsi di istruzione e formazione;
11. organizzazione eventi sportivi;
12. gestione scuola di ballo;
13. gestione palestra;
14. gestione centro sportivo (piscina, campi da tennis, di calcio, ecc.);
15. musei, mostre e fiere;
16. convegni e congressi;
17. consulenza e assistenza giuridica o contabile;
18. manifestazioni spettacolistiche (teatro, cinema, concerti, ecc.);
19. attività di intrattenimento (trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali non dal vivo, giochi elettronici, automatici ecc.);
20. pubblicazioni e ricerche;
21. viaggi e soggiorni turistici;
22. trasporto;
23. attività funerarie;
24. attività radiofonica, televisiva e multimediale;
25. raccolta rifiuti;
26. vigilanza ambientale.

- 27) Indicare negli appositi spazi il codice fiscale degli amministratori. Nel caso in cui sia necessario indicare più di tre codici fiscali va compilato un modulo aggiuntivo, numerando progressivamente la casella "Mod. N.", posta in alto a destra del modello.
- 28) Indicare se uno o più amministratori sono stati assunti anche come dipendenti (barrare la casella "SI" o "NO").
- 29) Indicare se uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative (barrare la casella "SI" o "NO").
- 30) Indicare l'ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso.
- 31) Indicare l'ammontare di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso.
- 32) Indicare l'eventuale presenza di avanzi di gestione, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso (barrare la casella "SI" o "NO").
- 33) Indicare se l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi (barrare la casella "SI" o "NO"). In caso di risposta affermativa, indicare il numero e la durata massima, in giorni, di tali manifestazioni, nell'ultimo esercizio chiuso.
- 34) Indicare se l'ente redige apposito rendiconto finanziario per la raccolta fondi (barrare la casella "SI" o "NO").
- 35) Il presente **punto 35** ed il successivo **punto 36 non vanno compilati dagli enti che non si avvalgono della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972**. In caso contrario, il rappresentante legale dichiara, barrando la relativa casella, che l'atto costitutivo e/o lo statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato elaborato nella forma di:
 - atto pubblico;
 - scrittura privata autenticata
 - scrittura privata registrata.

Vanno, poi, indicati gli estremi di registrazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria:

 - il codice del comune in cui è ubicato l'ufficio (ufficio del registro o dell'Agenzia delle entrate) presso il quale è stato registrato l'atto, la data (giorno, mese ed anno), il numero della registrazione e la serie. Il "Codice Comune" corrisponde al codice catastale del comune, rilevabile

- dall'elenco disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
- Nel caso in cui l'atto costitutivo e/o lo statuto siano stati registrati in tempi diversi, indicare la forma e gli estremi della registrazione dell'atto contenente l'indicazione dei requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.
 - Nel caso in cui siano state apportate modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto, indicare gli estremi dei relativi atti negli appositi righi. In caso di spazio insufficiente inserire soltanto le modifiche più recenti.
- 36) Nel presente punto vanno fornite informazioni sul contenuto dell'atto costitutivo e/o dello statuto. In particolare, va indicato se in essi sono espressamente previsti i requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, barrando le relative caselle:
- **lett. a):** divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
 - fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - **lett. b):** obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - **lett. c):** disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - **lett. d):** obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - **lett. e):** eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
 - **lett. f):** intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
- 37) Indicare se si è optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 (barrare la casella "SI" o "NO").
- 38) In caso di presentazione del modello tramite intermediario, il rappresentante legale dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il modello stesso.

